



*Città di Bassano del Grappa
Medaglia d'oro al Valor Militare
Provincia di Vicenza
Area Prima Amministrativa Economico Finanziaria Risorse Umane*

DISCIPLINARE

***PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA***

Articolo 1

Oggetto del capitolato

1. Il presente capitolato disciplina le modalità di affidamento e di esecuzione del servizio di difesa giudiziaria in ambito tributario. Tale servizio consiste nella difesa delle ragioni del Comune di Bassano del Grappa (*denominato Comune*) innanzi alle commissioni Tributarie Provinciale di Vicenza e Regionale del Veneto nell'ambito del contenzioso tributario in materia di I.C.I., T.A.R.S.U. o altro tributo locale di competenza, relativamente ad atti di accertamento o cartelle di pagamento o altri atti impugnabili a norma del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni e per gli eventuali conseguenti giudizi di legittimità innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
2. Vengono inoltre disciplinate le modalità di affidamento ed esecuzione degli incarichi per la difesa nei ricorsi che l'Ente dovesse decidere di avviare in Commissione Tributaria Regionale o Cassazione per impugnativa di sentenze sfavorevoli.
3. La normativa di riferimento per le modalità di affidamento del servizio è l'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e il vigente regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27 marzo 2008; la normativa di riferimento per l'esecuzione del servizio di difesa è il decreto legislativo 546 del 1992.
4. Nell'ipotesi in cui i contribuenti presentino ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale contro il Comune avverso atti di accertamento o altro atto impugnabile a norma del decreto legislativo 546 del 1992, in materia di I.C.I. o T.A.R.S.U. o altro tributo locale di competenza, il Comune deciderà a suo insindacabile giudizio, la resistenza o meno nella vertenza avviata.
5. Verrà preventivamente espletata procedura concorsuale per l'individuazione del professionista da incaricare, con il criterio della rotazione, chiedendo specifica offerta a cinque professionisti presenti nell'Albo (se il numero di iscritti lo consente; comunque ad un numero non inferiore a tre).
6. Analoga procedura verrà espletata qualora il Comune decida, a suo insindacabile giudizio, di impugnare, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, sentenza di primo grado ad esso sfavorevole.
7. E' possibile, in specifici casi, debitamente motivati, legati da analogia di trattazione, richiedere preventivo allo stesso professionista cui è stata già affidata altra causa, senza che gli altri iscritti all'Albo possano vantare diritto alcuno.
8. E' possibile richiedere formulazione di offerta sia per la difesa in Commissione Tributaria Provinciale che nell'eventuale conseguente giudizio in Commissione Tributaria Regionale. Se non previsto nella lettera di invito, i due gradi di giudizio si intendono distinti e per ognuno di essi verrà richiesto preventivo specifico.
9. L'inserimento all'Albo non comporta per l'Amministrazione alcun obbligo di affidamento di servizio, così che i professionisti ivi inclusi non possono vantare, in merito, alcuna pretesa.

10. L'Amministrazione si riserva di non utilizzare l'Albo a sua completa discrezione, ma sempre in osservanza delle procedure previste dall'art. 125 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e dal Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27 marzo 2008.

Articolo 2

Servizio Comunale di Riferimento

1. Il presente disciplinare è gestito dal Servizio Tributi Comunale, con sede in via Matteotti, 35, primo piano, 36061 Bassano del Grappa – VI. I recapiti per invio documenti sono: Servizio Protocollo Generale, Via Matteotti, 35 piano terra – 36061 Bassano del Grappa - PEC: bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net. I recapiti per informazioni sono: telefono 0424 519 331 - fax 0424 519 292 – sito internet: www.comune.bassano.vi.it - e mail tributi@comune.bassano.vi.it -

PARTE PRIMA

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Articolo 3

Requisiti

1. Per poter formulare l'offerta di partecipazione alla gara per la difesa delle ragioni del Comune di Bassano del Grappa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale/Regionale e alla Suprema Corte di Cassazione, i professionisti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, già richiesti per l'iscrizione all'albo fornitori, che dovranno essere riconfermati, mediante sottoscrizione per accettazione in ciascuna pagina del presente disciplinare da allegare, pena esclusione, all'offerta:
 - a) Di non rientrare nelle condizioni di esclusione previste nell'articolo 38 del Decreto Legislativo 163 del 2006;
 - b) Di essere in regola con la contribuzione previdenziale e assicurativa;
 - c) Di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
 - d) Di rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti;
 - e) Di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi;
 - f) Di non essere sottoposto a misure di prevenzione, né avere procedimenti penali in corso;
 - g) Di non avere a proprio carico pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato;
 - h) Di non essere in stato di fallimento, né avere in corso procedimenti per la dichiarazione di fallimento;

- i) Di impegnarsi al rispetto di tutte le norme del presente disciplinare;
- j) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e di capacità tecnico professionale;
- k) Di aver preso visione di tutta la documentazione pubblicata sul sito internet e relativa al presente servizio, pubblicata sotto la voce Albo fornitori

Articolo 5

Requisiti speciali per la formulazione di offerta

1. Oltre ai requisiti generali, per poter formulare offerta i professionisti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del Decreto legislativo 546 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) di non essere patrocinante in contenziosi tributari contro il Comune alla data di presentazione dell'offerta;
 - c) Di avere idonea esperienza nella difesa degli enti locali relativamente all'imposta comunale sugli immobili e alla tassa per la raccolta e lo smaltimento rifiuti. Si intende per idonea esperienza:
 1. l'aver difeso in Commissione Tributaria Provinciale e/o Regionale, e/o Cassazione, Comuni di dimensioni simili al Comune di Bassano del Grappa (popolazione oltre 30.000 abitanti) in materia di ICI e/o TARSU
 2. l'aver patrocinato ricorsi in Commissione Tributaria, con sentenza favorevole, in materia di ICI e/o in materia di TARSU o TIA.

Articolo 10

Modalità di richiesta offerta e formulazione preventivo

1. La richiesta di preventivo verrà trasmessa ai professionisti individuati a mezzo fax al numero indicato nell'istanza di iscrizione all'Albo.
2. La risposta dovrà essere trasmessa al Comune con raccomandata a.r. entro 7 giorni dal ricevimento del fax di richiesta.
3. L'affidamento avverrà previa comparazione delle offerte pervenute, in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al prezzo e all'esperienza professionale maturata nella difesa tributaria per ICI e TARSU. L'offerta dovrà essere formulata, seguendo lo schema fac simile pubblicato sul sito internet, indicando il costo complessivo per l'Ente, quindi compresi oneri e accessori ed imposte, al lordo della ritenuta d'acconto. Non sono ammesse offerte formulate in altro modo.

4. Il Comune predisporrà una graduatoria delle offerte pervenute nei termini perentori indicati nella richiesta e affiderà l'incarico al professionista che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. La formulazione del preventivo non vincola il Comune nei confronti dei professionisti interpellati.

Articolo 11

Modalità di affidamento servizio

1. Il servizio verrà affidato dopo l'approvazione della specifica deliberazione di Giunta Municipale di costituzione in giudizio e della determinazione dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa.
2. L'affidamento del servizio verrà comunicato con lettera raccomandata a .r. e contestualmente verrà inviata la documentazione necessaria per la costituzione in giudizio. Verrà altresì data comunicazione negativa via fax ai professionisti interpellati e non incaricati.

Articolo 12

Durata del contratto

1. Il contratto avrà la durata del procedimento rispettivamente in Commissione Tributaria Provinciale o Regionale, dalla data di affidamento incarico con lettera raccomandata a.r. fino alla data di deposito della sentenza nella segreteria della commissione, senza necessità di preventiva disdetta.
2. In caso di affidamento del servizio di difesa sia in Commissione Tributaria Provinciale sia Regionale il contratto cessa con il deposito della sentenza presso la segreteria di quest'ultima o qualora il Comune decida di non proseguire il giudizio, il contratto cessa con la comunicazione di chiusura della causa da parte del Comune. Nel giudizio per Cassazione il servizio termina con il deposito della sentenza e la trasmissione di copia della stessa a cura del professionista al Comune.

Articolo 13

Modalità di esecuzione del servizio

1. Il Servizio dovrà essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) Il professionista incaricato verrà munito di delega da parte del legale rappresentante dell'Ente.
 - b) A incarico conferito, verranno trasmessi il ricorso, gli atti di accertamento se non già riprodotti nel ricorso ed eventuali documenti del fascicolo istruttorio. Il professionista, una volta ricevuta la documentazione, avrà cura di esaminarla in via preventiva, richiedendo eventuale ulteriore documentazione al Servizio Tributi. Dovrà altresì avere cura di confrontarsi con il Dirigente o il Capo Servizio Tributi sul singolo caso per valutare congiuntamente la migliore difesa e trasmetterà bozza degli atti predisposti al Comune almeno 10 giorni

prima del termine di scadenza per la presentazione alla Commissione Tributaria per consentire eventuali osservazioni da parte dell'Ente.

- c) Il professionista terrà direttamente i rapporti con il difensore del contribuente controparte di giudizio, senza interposizione da parte del Comune. Il professionista dovrà comunque tenere al corrente il Comune di quanto discusso con il contribuente.
- d) Il professionista si impegna a presenziare per difendere le ragioni del Comune in pubblica udienza;
- e) È consentita la sostituzione in udienza nel caso di accertato impedimento del professionista per malattia o causa di forza maggiore, da comunicare preventivamente al Comune;
- f) E' obbligo del professionista trasmettere al Comune copia della sentenza. Qualora richiesto, il professionista che ha curato il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, avrà onere di trasmettere al Comune copia conforme all'originale della sentenza di secondo grado.
- g) Il professionista si impegna a trasmettere copia integrale all'Ente del fascicolo di causa e a restituire al Comune tutta la documentazione in suo possesso, a chiusura della vertenza, dopo il deposito della relativa sentenza, in formato cartaceo e in formato elettronico su tracciato da concordare.
- h) Il professionista si impegna al rispetto della normativa sulla privacy ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e al rispetto delle norme generali riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- i) Il professionista espletterà il servizio a nome e nell'interesse del Comune avvalendosi di personale e mezzi propri.

Articolo 14

Personale

1. Il professionista è obbligato al rispetto dei contratti collettivi di lavoro derivanti dalla contrattazione collettiva di comparto verso i propri dipendenti.
2. Il professionista assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni occorsi al proprio personale.
3. Il professionista dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Articolo 15

Responsabilità verso terzi

1. Oltre a quanto stabilito al precedente articolo 9 il professionista risponde in proprio dei danni subiti da terzi in dipendenza del servizio.

Articolo 16

Divieti

1. E' vietata il subappalto del servizio.
2. E' vietata la cessione del contratto a terzi.

Articolo 17

Spese di gestione e contrattuali

1. Tutte le spese di gestione e quelle relative ad imposte, tasse, bolli, diritti inerenti e conseguenti al presente servizio, nessuna esclusa, sono a totale carico del professionista.

Articolo 18

Controversie , domicilio e foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione comunale ed il professionista per quanto riguarda corrispettivo e obblighi contrattuali saranno devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Il professionista, ai fini del presente contratto e a tutti gli effetti di legge, elegge domicilio presso il proprio studio.
3. Foro competente per eventuali controversie legali è quello di Bassano del Grappa.